



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I Istanza

N.° RUOLO 001/16	UDIENZA DEL 11/10/2016	DECISIONE N° 111/16	DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 10 NOV 2016	IL SEGRETARIO
------------------------	---------------------------	------------------------	---	-------------------

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA Istanza

in persona del Giudice monocratico Avv. Francesco FERRONI in Roma presso la sede dell' ICQRF, in via XX Settembre n. 20,

assistito dal Sig. Donato Antonio LIDDI, Segretario

letti gli atti ed udite le lette le richieste del rappresentante della Procura della Disciplina;

ha emesso la seguente

DECISIONE

Sull'atto di incolpazione della Procura della Disciplina n° 31/15rf v del 28/12/2015, come integrato con atto del 26/05/2016,

contro:

- 1) **Gennaro MONACO**, nato a Napoli (NA) il 26/06/1956 e domiciliato ai fini del procedimento in Pozzuoli (NA) Via Cupa Fescina n. 19/D (proprietario cavallo PUZZLE BI);
- 2) **GHOOSE FLESH STABLE Srl**, con sede San Giuseppe Vesuviano (NA), Via XX Settembre n. 25, in persona del legale rappresentante Davide CHIANESE, nato a Mugnano di Napoli (NA) il 16/05/1982, domiciliato ai fini del procedimento in San Giuseppe Vesuviano (NA), Via XX Settembre n. 25 (ultima proprietaria cavallo MENDER);
- 3) Scud. **MICALES Sas di Chianese Cristofaro**, con sede in Borgo San Donato – Sabaudia (LT), Via Gianfilippo n.14, in persona del legale rappresentante Cristofaro CHIANESE, nato a Villaricca (NA) il 28/04/1971(proprietaria cavalla SHALIMAR);
- 4) **Pietro MUNGIGUERRA**, nato Caserta (CE) il 30/06/1974, domiciliato ai fini del procedimento in Aversa (CE) Via Pirandello n. 37 (proprietario cavalla RENILKAM);
- 5) **Bruno CORELLI**, nato a Torre Annunziata (NA) il 09/02/1950, domiciliato ai fini del procedimento in Torviscosa (UD), Stradone Zuino Nord n. 1201/A (allenatore per entrambi i cavalli).

Incolpati, ciascuno per quanto di ragione, per scambio di cavalli in occasione della 4[^] e 8[^] corsa svoltasi a Trieste in data 30/12/2014 e, in particolare, mediante sostituzione alla 4[^] corsa del cavallo PUZZLE BI con il cavallo MENDER e, alla 8[^] corsa, del cavallo SHALIMAR con il cavallo RENILKAM.

Con proposta di radiazione e richiesta di applicazione nei confronti di ciascun tesserato della ammenda di Euro 10.000,00, oltre alla sanzione del distanziamento totale dall'ordine di arrivo del cavallo PUZZLE BI per la 4[^] corsa e del cavallo SHALIMAR per la 8[^] corsa.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I Istanza

FATTO

Con atto del 28-29/12/2015 la Procura della Disciplina ha mandato a questa Commissione i Sig.ri Gennaro MONACO, Davide CHIANESE, Cristofaro CHIANESE, Pietro MUNGIGUERRA, e Bruno CORELLI, come sopra generalizzati nelle rispettive qualità, per aver effettuato e/o consentito in data 30/12/2014 a Trieste lo scambio del cavallo PUZZLE BI con il cavallo MENDER alla 4^a corsa e lo scambio del cavallo SHALIMAR con il cavallo RENILKAM alla 8^a corsa, dichiarando quindi la presenza in gara di PUZZLE BI e di SHALIMAR.

La circostanza emerge dalla segnalazione scritta a firma del veterinario Dott.ssa Sveva Davanzo, nella quale, in sintesi, riferiva di essere stata interessata dal Presidente di Giuria Dott. Betrocchi in merito alla necessità di controllare i suddetti cavalli PUZZLE BI e SHALIMAR.

In ogni caso, entrambi i cavalli partecipavano alla corsa poiché il Presidente ne verificava i dati segnaletici e ne rilevava il microchip.

La Dott.ssa Davanzo spiega, nella medesima relazione, che in sede di prelievo antidoping veniva eseguito anche un prelievo per l'estrazione del DNA da cui emergeva che il campione di DNA estratto dal cavallo presentato come PUZZLE BI era coincidente con quello depositato alla nascita del cavallo MENDER, mentre il campione di DNA estratto dal cavallo SHALIMAR era coincidente con quello depositato alla nascita del cavallo RENILKAM.

La veterinaria osservava che:

- per il cavallo MENDER era stata dichiarata la perdita di possesso in conseguenza di un sinistro stradale, fatale per l'animale, avvenuto in data 15/05/2012;

- per il cavallo RENILKAM che aveva provveduto a visitare personalmente in data 10/02/2016 presso l'Ippodromo di S. Giovanni Teatino, non era stato possibile procedere alla lettura del microchip, presumendo pertanto che fosse stato reso inattivo. L'animale presentava inoltre una formazione nodulosa, compatibile con estrazione/impianto di microchip. Del pari, non era stato possibile eseguire un esame radiografico per inidoneità dell'apparecchiatura ivi disponibile.

Concludeva sostenendo che i cavalli PUZZLE BI e SHALIMAR fossero stati "sacrificati" per l'estrazione del loro microchip al fine del re-impianto nei cavalli MENDER e RENILKAM, più validi e premiati, chiedendo il sequestro del cavallo RENILKAM.

Instauratasi la fase dibattimentale, all'udienza del 15/03/2016 compariva il Sig. Cristofaro Chianese in persona, nella sua qualità, assistito e difeso dall'Avv. Massimiliano Capuzi, difensore anche del Sig. Davide Chianese, del Sig. Pietro Mungiguerra e del Sig. Bruno Corelli, e l'Avv. Sabato Graziano, difensore del Sig. Gennaro Monaco.

Gli altri incolpati, come sopra generalizzati, non si presentavano benchè ritualmente avvisati.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma il Giudice, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'Avv. Capuzi insisteva nelle proprie richieste istruttorie di audizione e produceva in udienza fattura n. 9 del Dott. Auriemma, certificato Clinica Nuovi Orizzonti del 15/05/2012, dichiarazione autografa Dott. Auriemma, dichiarazione autografa Nuovi Orizzonti a firma Dott. D'Errico, relazione Dott. Jacopo Secco del 29/02/2016, anagrafica cavallo Shalimar e copia passaporto n. 16 del cavallo Puzzle Bi. Chiedeva, da ultimo, lo stralcio del fascicolo della Procura o comunque la inutilizzabilità dello stesso vista la mancanza di richieste istruttorie ex art. 16 comma 2 del Regolamento di Disciplina.

Veniva ascoltato il Sig. Cristofaro Chianese il quale riferiva che il giorno 30/12/2014 si trovava presso



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I Istanza

l'Ippodromo di Agnano in Napoli.

L'Avv. Graziano si associava alle richieste istruttorie e alle eccezioni formulate dall'Avv. Capuzi ed entrambi concludevano per il proscioglimento dei propri assistiti.

Il Giudice, dato atto, emetteva ordinanza con cui rimetteva gli atti al Procuratore della Disciplina affinché provvedesse a nuova istruttoria ai sensi dell'art. 16 delle Norme di Procedura Disciplinare in virtù dell'acquisizione del documento relativo al decesso del cavallo.

La Procura, all'esito chiedeva alla Dott.ssa Davanzo di offrire ulteriori elementi probatori e la stessa depositava in data 25/05/2016 ampia relazione con allegati, avente ad oggetto le circostanze oggetto di indagine.

La successiva udienza veniva fissata per il 06/07/2016 comparivano l'Avvocato Capuzi, anche in sostituzione dell'Avv. Graziano, il quale depositava brevi note a mezzo mail, relazione a firma Dott. Secco datata 05/06/2016 e dichiarazione del Dott. Revelli del 04/07/2016 con allegata copia del documento di identità.

A scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, il Giudice emetteva ordinanza respingendo l'eccezione preliminare relativa all'annullamento della propria precedente ordinanza del 13/05/2016, posto che il decesso del cavallo MENDER potesse rivestire fatto a carico dell'incolpato, oltre alla necessità dell'acquisizione della relazione integrativa a firma della Dott.ssa Davanzo. In merito alle richieste istruttorie ammetteva il rapporto redatto dalla Polizia stradale a seguito del sinistro del 15/05/2012 in cui è deceduto il cavallo MENDER e acquisiva le relazioni del Dott. Ravelli e del Dott. Secco; respingeva le altre richieste istruttorie e rinviava per la trattazione all'udienza del 11/10/2016 dando termine all'Avv. Capuzi per la produzione del suddetto rapporto della Polizia Stradale fino al 30/09/2016.

Alla predetta udienza il Giudice respingeva la richiesta di rinvio avanzata dall'Avv. Graziano perché non sufficientemente documentata. Dava atto della ricezione del rapporto della Polizia Stradale inviato dall'Avv. Capuzi in otto pagine via mail e invitava il medesimo Avvocato a concludere.

L'Avv. Capuzi si riportava alla propria memoria difensiva e alle conclusioni ivi formulate.

DIRITTO

La vicenda appare caratterizzata da numerosi indizi di colpevolezza a carico di ciascuno dei soggetti coinvolti, tutti analiticamente evidenziati nella disamina offerta dalla Dott.ssa Davanzo - che verranno brevemente richiamati - da soli non sufficienti per il raggiungimento della prova della colpevolezza degli incolpati.

Nel rapporto redatto dalla Polizia Stradale il cavallo MENDER non risulta identificato dagli agenti intervenuti sul luogo del sinistro attraverso numero di passaporto o microchip.

Nello stesso Rapporto veniva recepita soltanto una dichiarazione a firma del Dott. Auriemma il quale riferisce di aver visitato il cavallo di nome MENDER, ma il sanitario non ha constatato il decesso.

Neanche la Fattura n. 09 del 15/05/2012 rilasciata dal Dott. Auriemma consente di rinvenire in essa la riferibilità al cavallo MENDER.

Del pari, il documento di carico per il trasporto della carcassa del cavallo non consente alcuna riferibilità a MENDER.

In ogni caso il Verbale fa piena prova fino a querela di falso e non risulta agli atti che il documento sia oggetto di indagine da parte della Procura della Repubblica, così come la dichiarazione di perdita di possesso, anche se di data successiva.

La Dott.ssa Davanzo evidenzia, inoltre, che i cavalli presentati come PUZZLE BI e SHALIMAR si sono posizionati senza difficoltà, pur non avendo trascorsi particolarmente gloriosi, a differenza di



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII – CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE
COMMISSIONE DI DISCIPLINA I Istanza

MENDER e di RENILKAM, più valorosi dei primi due. Ciò farebbe presumere che i cavalli presenti in gara non fossero PUZZLE BI e RENILKAM, ma di certo non può indirizzare verso i presunti sostituti. Ancora. Le coppie di cavalli sostituito/sostituto presenterebbero dati segnaletici sovrapponibili, ma trattasi di stelle o remolini che si presentano frequentemente e non di conformazione rara o pressoché unica, tanto che potrebbero essere sovrapponibili anche con altri animali.

Secondo la Dott.ssa Davanzo che ha visitato personalmente il vero cavallo RENILKAM in data successiva (10/02/2015), l'animale presentava un microchip non leggibile perché probabilmente reso inattivo e una formazione nodulosa a circa 5 cm dal suddetto microchip come per estrazione o nuovo inserimento di altro microchip.

Tuttavia, non è stato possibile appurare quanto descritto perché la stumentazione ivi presente era inidonea.

Tuttavia dagli allegati nn. 2 e 3 alla relazione integrativa a firma della Dott.ssa Davanzo - consistenti il primo nel Rapporto di Prova un Ritest sul DNA dei cavalli PUZZLE BI e SHALIMAR e il secondo in una comparazione tra il DNA estratto con quello depositato in banca dati Unirelab e afferente piuttosto, rispettivamente, ai cavalli MENDER e RENILKAM - emerge che la c.d. "prova principe" del DNA non sia stata ottenuta nel rispetto del diritto di difesa delle parti, in assenza di qualsivoglia comunicazione che ne avrebbe consentito la partecipazione nonchè l'integrazione del contraddittorio.

Invero in atti non è presente alcun Verbale di Prelievo che consentirebbe, di conseguenza, la tracciabilità del campione e la riferibilità dello stesso ad un determinato cavallo.

La questione appare assorbente rispetto a tutte le altre, poiché il procedimento svolto con le ridette modalità, è affetto da nullità.

P.Q.M.

Il Giudice dichiara il proscioglimento di Gennaro MONACO, proprietario cavallo PUZZLE BI, del Sig. Davide CHIANESE, n.q. di legale rappresentante della GHOOSE FLESH STABLE Srl, ultima proprietaria del cavallo MENDER, di Cristofaro CHIANESE n.q. di legale rappresentante della Scud. MICALES Sas di Chianese Cristofaro, proprietaria della cavalla SHALIMAR, di Pietro MUNGIGUERRA, proprietario della cavalla RENILKAM e Bruno CORELLI, allenatore per entrambi i cavalli dall'addebito loro mosso in ordine ai fatti di cui alla 4^a e 8^a corsa disputatasi a Trieste il 30/12/2014.

IL GIUDICE MONOCRATICO
Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
44/16	11/10/2016	112/16	10 NOV 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via XX Settembre n. 20, in data 11.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI
Avv. Irene LA MENDOLA
Avv. Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal
Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 44/16 contro:

l'allenatore **Romeo GALLUCCI**, nato a Lusciano (CE) il 21.06.1961, residente in Comune di Parete (CE), Via G. Pascoli n. 3, assente;

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo TOSCA ZACK da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "BENZIDAMINA" in occasione della corsa disputata il 30.09.2015 all'ippodromo di Pontecagnano, in occasione del Premio "ORIONE".

FATTO

Con atto di incolpazione del 18 Maggio 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Romeo GALLUCCI, in quanto il cavallo TOSCA ZACK, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "BENZIDAMINA", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "ORIONE" dal medesimo disputata in data 30 Settembre 2015 presso l'ippodromo di Pontecagnano.

In data 30.10.2015 venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza. Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 11/11/2015 al 10/12/2015.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 11/10/2016.

Alle predetta udienza del 11/10/2016 il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'incolpato non si presentava, né inviava memorie difensive.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti tutti gli atti e i documenti, si rende necessaria la disamina di tutto quanto acquisito.

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 9 Settembre 2015 al cavallo TOSCA ZACK in occasione della corsa ORIONE sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Pontecagnano, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "BENZIDAMINA".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Romeo GALLUCCI, posto che peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Romeo GALLUCCI.

Da ciò consegue che, appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Romeo GALLUCCI** in ordine all'addebito mosso e, per l'effetto, si applica la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (Due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **TOSCA ZACK** dall'ordine di arrivo del Premio "ORIONE" disputatosi il giorno 30/09/2015 presso l'ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente relatore

Avv. Irene La Mendola

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

N.RO RUOLO	UDIENZA DEL	DECISIONE N.	DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL	IL SEGRETARIO
47/16	11/10/2016	113/15	10 NOV 2016	

LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA

Riunita in Roma, presso la sede dell' ICQRF, in via XX Settembre n. 20, in data 11.10.2016, con l'intervento dei Signori:

Avv. Francesco FERRONI
Avv. Irene LA MENDOLA
Avv. Gaetano COCCOLI

Presidente
Componente relatore
Componente

assistita dal

Sig. Donato Antonio Liddi

Segretario

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento n° Ruolo 47/16 contro:

l'allenatore **Salvatore BORRINO**, nato a Pozzuoli (NA) il 24.09.1979, residente in Napoli, Via Abbandonata Astroni n. 38, assente;

INCOLPATO

della violazione degli artt. 2 e 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (Antidoping), in quanto il cavallo NICOLAS BIEFFE da lui allenato è stato trovato positivo alla sostanza "TEOFILLINA" in occasione della corsa disputata il 09.09.2015 all'ippodromo di Pontecagnano, in occasione del Premio "DELLE DANZE".

FATTO

Con atto di incolpazione del 18 Maggio 2016, la Procura della Disciplina promuoveva azione disciplinare nei confronti dell'allenatore Salvatore BORRINO, in quanto il cavallo NICOLAS BIEFFE, da lui allenato, era risultato positivo alla sostanza proibita "TEOFILLINA", a seguito dell'accertamento anti-doping eseguito in occasione della corsa al trotto "DELLE DANZE" dal medesimo disputata in data 9 Settembre 2015 presso l'ippodromo di Pontecagnano.

In data 12.10.2015 venivano trasmessi i risultati delle analisi effettuate presso il Laboratorio UNIRELAB s.r.l. che accertavano la positività dei campioni biologici prelevati alla predetta sostanza.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, nel rispetto prioritario della tutela del benessere dell'animale, veniva disposto in via cautelare l'allontanamento del cavallo dalla partecipazione a corse o manifestazioni per 30 giorni dal 13/10/2015 al 11/11/2015.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA
PQAI VII - CORSE E MANIFESTAZIONI IPPICHE

L'udienza di trattazione veniva fissata da questa Commissione di Disciplina di Prima Istanza per il giorno 11/10/2016.

Alle predetta udienza del 11/10/2016 il Presidente dava atto della regolarità delle notifiche.

Il rappresentante della Procura della Disciplina non si presentava, ma la Commissione, alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 16 punto 1 del Regolamento di Procedura Disciplinare data dal Commissario Straordinario dell'Ente con deliberazione n. 39 del 29.5.2012, confermata dal MIPAAF in data 30.10.2012, disponeva la prosecuzione della trattazione.

L'incolpato non si presentava, né inviava memorie difensive.

Dopo la relazione di rito, il procedimento veniva definito mediante lettura del dispositivo per i seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Letti tutti gli atti e i documenti, si rende necessaria la disamina di tutto quanto acquisito.

Nel merito, esaminati tutti gli atti e i documenti del procedimento, si osserva quanto segue.

Dal risultato delle analisi ritualmente effettuate sul campione di urina prelevato il giorno 9 Settembre 2015 al cavallo NICOLAS BIEFFE in occasione della corsa DELLE DANZE sopra citata, disputatasi presso l'ippodromo di Pontecagnano, è emersa in modo inequivocabile la positività alla sostanza "TEOFILLINA".

La somministrazione di tale sostanza al cavallo costituisce grave violazione del Regolamento antidoping, in quanto è in grado di alterare la performance sportiva dell'animale, costituendone anche pericolo per la salute.

Alla luce di quanto precede, non vi sono dubbi sulla responsabilità disciplinare dell'allenatore Sig. Salvatore BORRINO, posto che peraltro non ha fornito alcuna prova che l'evento sia dipeso da fatto allo stesso non imputabile nemmeno a titolo colposo, o alcun elemento concreto e fondato in ordine alla eventuale assunzione accidentale della sostanza rinvenuta nelle analisi effettuate.

Sicché la responsabilità dell'evento doping non può che essere ascritta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite, all'allenatore stesso, quale esclusivo affidatario del cavallo.

Va quindi affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Salvatore BORRINO.

Da ciò consegue che, appare congrua la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 e della multa di € 500,00 oltre a quella del distanziamento totale del cavallo dall'ordine di arrivo della corsa in questione.

P. Q. M.

La Commissione dichiara la responsabilità disciplinare del Sig. **Salvatore BORRINO**, in ordine all'addebito mosso e, per l'effetto, si applica la sanzione della sospensione dalla qualifica di allenatore per mesi 2 (Due) oltre alla multa di € 500,00 (Cinquecento/00).

Ordina il distanziamento totale del cavallo **NICOLAS BIEFFE** dall'ordine di arrivo del Premio "DELLE DANZE" disputatosi il giorno 09/09/2015 presso l'ippodromo di Pontecagnano e da quello di tutte le successive corse disputate sulla base della qualifica conseguita nella competizione oggetto del presente procedimento.

Il Componente relatore

Avv. Irene La Mendola

Il Presidente

Avv. Francesco FERRONI